STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

VESTIBOLO - APS

(Assemblea Straordinaria dei Soci n.1/2026)

A cura di: Vestibolo ETS

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E SIMBOLO

1. È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "VESTIBOLO - APS" (o in forma estesa "VESTIBOLO - Associazione di Promozione Sociale"), con il motto: "Umanità al Lavoro".
2. L'acronimo "APS" (o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale") dovrà essere obbligatoriamente inserito nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'efficacia di tale disposizione e l'utilizzo dell'acronimo nei rapporti con i terzi sono subordinati all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sassari. Il Codice Fiscale è 92184940903.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede in un Comune diverso comporta modifica statutaria e deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.
5. È facoltà del Consiglio Direttivo istituire e sopprimere sedi secondarie, delegazioni, uffici di rappresentanza e spazi di lavoro fisici o digitali ("hub"), sia in Italia che all'estero.
6. All'Associazione è associato il logo che raffigura la comunità riunita intorno all'ulivo, come da riproduzione grafica allegata.
7. L'Associazione, per favorire la massima partecipazione democratica e l'operatività, adotta strumenti digitali e telematici per lo svolgimento delle consultazioni e delle votazioni dei Soci, la convocazione e lo svolgimento delle riunioni degli Organi Associativi, la pubblicità degli atti e la trasparenza gestionale. L'utilizzo di piattaforme digitali è regolato da norme che garantiscono la sicurezza, l'identificazione certa dei partecipanti e la piena accessibilità.
8. L'Associazione assicura la trasparenza e l'accessibilità totale alle informazioni sul proprio assetto statutario e bilancistico mediante il proprio sito internet istituzionale.

ART. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. Finalità
 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi ai principi della Carta dei Valori, opera per la valorizzazione dei beni comuni, l'ecologia integrale e la giustizia sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.Le finalità specifiche dell'Associazione sono:

 - Promuovere la rigenerazione urbana e sociale, recuperando spazi pubblici per restituirli alla comunità sotto forma di ecosistemi inclusivi;
 - Contrastare l'emarginazione e favorire l'inclusione abitativa e sociale delle categorie fragili (anziani, genitori, single, coppie, studenti);
 - Sviluppare un welfare di comunità integrato che unisca servizi sanitari, educativi e culturali;
 - Creare opportunità di inserimento lavorativo e formazione per soggetti svantaggiati.

2. Attività di interesse generale
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 117/2017, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Gestione di sportelli di ascolto e segretariato sociale per i residenti e il quartiere;
- Attività di "portierato sociale" e supporto alla domiciliarità per anziani e persone sole;
- Servizi di accompagnamento e inclusione per soggetti a rischio di emarginazione.

c) Prestazioni socio-sanitarie, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 117/2017, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Gestione di un ambulatori di quartiere per l'erogazione di prestazioni infermieristiche e monitoraggio parametri;
- Implementazione di servizi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio per anziani e pazienti cronici;
- Attività di prevenzione, educazione alla salute e promozione di stili di vita sani.

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 117/2017, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Gestione di servizi educativi per la prima infanzia, inclusi asili nido e spazi gioco (welfare aziendale e sociale);
- Organizzazione di corsi di formazione professionale e tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo (es. manutenzione del verde, assistenza alla persona, lavori attinenti le attività dell'Associazione);
- Attività di doposcuola e supporto allo studio per minori e studenti universitari.

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 117/2017, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Recupero, cura e manutenzione ordinaria di parchi e aree verdi annessi a strutture di interesse sociale o "Beni Comuni", anche tutelati "Beni Culturali-Storici";
- Interventi di riqualificazione paesaggistica di aree urbane degradate per restituirle alla fruizione pubblica.

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 117/2017, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Gestione di biblioteche sociali, sale lettura e spazi polifunzionali per la cultura;
- Organizzazione di eventi di comunità, cineforum, laboratori artistici e mostre;
- Gestione di palestre sociali e percorsi benessere per la promozione dell'attività motoria.
- Gestione di mense sociali, caffetterie sociali e altri spazi ricreativi di interesse sociale.

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. k) del D.Lgs. 117/2017, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Gestione di servizi di ospitalità temporanea e foresteria per finalità sociali (es. accoglienza parenti di degenti ospedalieri);
- Promozione di turismo accademico, scambi culturali e turismo sociale accessibile, turismo del volontariato.

q) Alloggio sociale (Social Housing), ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. q) del D.Lgs. 117/2017, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Gestione di strutture di co-housing intergenerazionale e residenzialità temporanea o permanente;
- Gestione e assegnazione di alloggi a canone calmierato a categorie fragili o in emergenza abitativa (anziani, studenti, giovani, coppie, genitori single, etc.);
- Erogazione di servizi integrati all'abitare per favorire il buon vicinato e il mutuo aiuto tra residenti.

s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. s) del D.Lgs. 117/2017, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Realizzazione e gestione di comunità in ambiente rurale, comunità rurali/sociali;
- Realizzazione e gestione di orti urbani e giardini condivisi comunitari;
- Attività di ortoterapia e percorsi di formazione e inserimento lavorativo nel settore del verde per soggetti svantaggiati.

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. z) del D.Lgs. 117/2017, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Interventi di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e gestione di immobili pubblici dismessi o sottoutilizzati (es. ex complessi istituzionali) per destinarli a finalità sociali e collettive.
- Interventi di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e gestione di immobili confiscati alla criminalità organizzata per destinarli a finalità sociali e collettive.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo, che è tenuto a documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o, nei casi previsti dalla legge, in una annotazione in calce al rendiconto.
4. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità all'art. 7 del CTS.

ART. 3 – DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – I SOCI

ART. 4 – AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnino a rispettarne lo Statuto e i regolamenti. Possono altresì aderire altri Enti del Terzo Settore o senza scopo

di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti.

2. Nel presente Statuto i termini "Socio", "Associato" e "Iscritto" sono da intendersi come sinonimi. Non è ammessa la costituzione di categorie di soci con diritti differenziati o limitati o temporanei. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato (o del legale rappresentante in caso di enti o minori). La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare la decisione motivata all'interessato entro 60 giorni. Contro il rigetto, l'aspirante socio può proporre reclamo entro 60 giorni dalla comunicazione all'Assemblea al Collegio dei Garanti, che decide in via definitiva.
4. Tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di:
 • Partecipare alle Assemblee con diritto di voto, purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati;
 • Eleggere gli organi sociali e candidarsi alle cariche sociali;
 • Partecipare alle attività e ai servizi promossi dall'Associazione;
 • Esaminare i libri sociali: il socio che intenda esercitare tale diritto deve presentare richiesta scritta o telematica al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a consentire la presa visione dei documenti presso la sede legale (o con modalità telematiche) entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.
5. Il diritto di voto è personale ed eguale. È ammessa la delega scritta ad altro socio. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati (o 5 se l'Associazione ha più di 500 soci).
6. I soci minori di età esercitano il diritto di voto e partecipano alle Assemblee mediante chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo è riservato ai soci maggiorenni.

ART. 5 – DOVERI E VOLONTARIATO

1. I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e al rispetto dello Statuto.
2. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito Registro dei Volontari.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente.
4. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18 CTS).

ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE

1. La qualità di Socio si perde per:
 - Recesso volontario: comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - Mancato versamento della quota: decadenza automatica trascorsi i termini fissati dal Regolamento e previa diffida;
 - Esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi derivanti da comportamenti contrastanti con le finalità associative o per gravi violazioni statutarie.
2. Il Socio escluso ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Garanti (o all'Assemblea in mancanza di esso) entro 30 giorni dalla comunicazione.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI E GOVERNANCE

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di Controllo (eventuale, o obbligatorio nei casi previsti dalla legge);
5. Il Collegio dei Garanti (eventuale).

ART. 8 – L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo degli associati.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente a mezzo avviso pubblicato sul sito internet o inviato via e-mail almeno 8 giorni prima o 24 ore in caso di urgenza. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.
4. È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato e la regolarità dello scrutinio.
5. Competenze dell'Assemblea:
 • Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 • Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo;
 • Approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
 • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 • Delibera sulle modifiche all'atto costitutivo o allo statuto;
 • Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 • Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.
6. Quorum e Validità:
 - Assemblea Ordinaria: In prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera a maggioranza dei presenti.
 - Assemblea Straordinaria: In prima convocazione è valida con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 - Scioglimento: Per lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (quorum inderogabile).
7. Delle riunioni è redatto apposito verbale sottoscritto da Presidente e Segretario.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, variabile da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove), eletti dall'Assemblea. L'Assemblea determina il numero dei componenti prima dell'elezione.

2. I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita.
3. In caso di decesso, dimissioni o esclusione di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione tramite scorrimento della graduatoria dei non eletti (surroga del primo dei non eletti). In mancanza di non eletti, si provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo componente. Il nuovo consigliere scade insieme a quelli in carica. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere convocata l'Assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, compresa l'ammissione dei soci, la redazione dei bilanci e l'assunzione di personale.
5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o richiesta di 1/3 dei membri. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
3. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella prima seduta successiva.
4. In caso di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. La firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza del Presidente nei confronti dei terzi.

ART. 11 – IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

1. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Tesoriere e un Segretario (le cariche possono coincidere).
2. Il Tesoriere:
 • È membro del Consiglio Direttivo e partecipa alle sedute;
 • Cura la gestione della cassa e la tenuta della contabilità secondo principi di ordinata amministrazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
 • Effettua incassi e pagamenti e predispone la bozza del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario redige i verbali e cura la tenuta dei libri sociali, incluso il Registro dei Volontari.

ART. 12 – COLLEGIO DEI GARANTI

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti composto da 3 membri, scelti anche tra i non soci. La carica è incompatibile con altre cariche sociali.
2. Il Collegio decide sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione dei soci, dirime le controversie interne e vigila sul rispetto del Codice Etico.
3. Giudica secondo equità e nel rispetto del contraddittorio. Le sue decisioni sono inappellabili all'interno dell'Associazione.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. Qualora ricorrano i requisiti di legge (artt. 30 e 31 CTS), l'Assemblea nomina un Organo di Controllo (anche monocratico) e un Revisore Legale dei Conti (o affida la revisione all'Organo di Controllo se costituito da revisori iscritti).

ART. 14 – GRUPPI TERRITORIALI

1. Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Gruppi Territoriali.

2. I Gruppi Territoriali costituiscono articolazioni organizzative interne prive di autonomia giuridica, patrimoniale e fiscale. Operano sotto la responsabilità dell'Associazione nazionale secondo apposito Regolamento.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 15 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per le finalità civiche e solidaristiche.
2. Divieto di distribuzione utili: È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie elencate all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
3. Le risorse derivano da quote associative, contributi, donazioni e proventi delle attività statutarie.

ART. 16 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Bilancio di Esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
 Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano non superiori a 300.000 euro.
 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.
3. Il bilancio approvato viene depositato presso il RUNTS.
4. Se i ricavi superano 100.000 euro, l'Associazione pubblica sul sito internet gli eventuali compensi degli organi sociali.

TITOLO V – NORME FINALI

ART. 17 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE E RINVIO

1. Gli organi sociali eletti in sede di costituzione restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci successiva all'iscrizione nel RUNTS.
2. Per quanto non previsto, si rinvia al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e al Codice Civile.